



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano**

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:

dott. Johann Pichler Presidente

dott. Ewald Bonell Consigliere

dott. Claudia Montagnoli Consigliere Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 627/2010 R.O.P.
promossa

da

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, c.f. 80078750587,
con sede in Roma, via **Ciro il Grande** n.21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente
e/o disgiuntamente dagli avv.ti **Enrico Rossi** e **Lucia
Quislingh** in forza di procura generale alle liti del 23.12.2011 a
rogito **Enrico Castellini** di Roma Rep. n. **57778/19476**
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Corso
Libertà n.1, 39100 Bolzano

- **appellante** -

contro

ESENTE

Oggetto:

benefici
previdenziali
in materia di
amianto

Firmato Da: PICHLER JOHANN Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1c9c - Firmato Da: MONTAGNOLI CLAUDIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6d56b - Firmato Da: PECHLANER RUTH Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1c9f



dei procuratori di parte appellante:

Voglia l'Ill.ma Corte, *contrariis rejectis*,

In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 167/13 ed
in accoglimento del presente appello

In via preliminare

A. Accertare che la sentenza impugnata è in partis quibus nulla e/o viziata per omissione di pronuncia e per essere andata ultra petita partis, nonché per non aver esposto neppure in maniera concisa le ragioni giuridiche o di fatto sottese ad una parte della propria decisione; di conseguenza, dichiarare le domande di controparte in partis quibus improponibili e/o inammissibili e/o nulle e/o improcedibili per i motivi sopra riportati.

B. Accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire nonché l'intervenuta decadenza dall'azione art. 47 d.l. 269/03 P.R. in capo ai ricorrenti/ parti appellate per i sopra esposti motivi.

In via principale

C. respingere tutte le domande attoree , in quanto infondate sia in diritto che in punto di fatto , e/o per difetto di allegazioni e prove, assolvendosi l'Inps da ogni pretesa avversaria.

D. Con rifusione delle spese del primo grado di giudizio e di quelle del presente grado, ovvero con compensazione delle stesse e posa a carico dei ricorrenti delle spese della CTU.

E. non computare nell'esposizione qualificata ad amianto gli



anni e/o i periodi di interruzione non fisiologica del rapporto lavorativo come CIG, malattia, infortunio, servizio militare etc.

In via istruttoria

F. ove la Corte adita lo ritenga opportuno, si insiste per l'ammissione a prova contraria sui capitoli del ricorso, in quanto ammessi, ed a prova diretta sui nn. da 1 a 10, 17,19 2° cpv., 20,23,34-35, 49-50, 54 2°cpv., 59, 60 2 e 3° cpv, 64, da 77 a 81, 83 a),b),c) e d), da 89 a 93 della memoria di costituzione Inps di primo grado, nonché sui seguenti capitoli di cui alla memoria di costituzione di prime cure:

a) vero che le attività elencate nel ricorso, inquanto tali, non rientrano tra le attività comportanti impiego di amianto come materia prima ;

b) vero che le attività lavorative e le operazioni cui era addetto il Sig. ██████████ non sono state riconosciute dall'Inail come esposizione qualificata all'amianto ai sensi degli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n.277/91 e succ. mod.?

c) confermo la dichiarazione/parere/consulenza che mi viene rammostrata

d) vero che il reparto FinitR si trova dislocato vicino all'uscita dell'autostrada Bolzano Sud e quindi è separato dalla sede principale delle acciaierie?

e) Vero che gli ordini delle materozze venivano fatti frequentemente e senza che si potessero formare grosse giacenze nei magazzini, anche perchè in materiale igroscopico?



del procuratore di parte appellata ~~Marta~~

“Piaccia all’On.le Corte adita, reiectis contrariis, volere:

- dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e nullità del ricorso in appello, per violazione della norma di cui all’art. 434 c.p.c. e/o 414 c.p.c. e/o 437 c.p.c., nei termini già evidenziati nella su estesa comparsa di costituzione;

~~non istruttoria~~, rigettare tutte le richieste avversarie, e nella ~~non creduta~~ ipotesi di ammissione, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate nel ricorso di primo grado, anche come ~~prova contraria~~ rispetto a quella articolata dall’INPS. ~~non~~ ~~conferma~~ le statuizioni della Sentenza di primo grado n. 167/18 emessa dal Tribunale di Bolzano Sez. Lavoro. ~~Victoriano~~ ~~disprezzo~~ ~~diritti~~ ~~ed~~ ~~onorari~~ del secondo grado di giudizio ~~da~~ ~~distinzione~~ ~~in~~ ~~favore~~ ~~del~~ ~~sottoscritto~~ ~~procuratore~~ ~~che~~ ~~se~~ ~~ne~~ dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.

Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’atto di appello si

~~chiede~~ ~~la~~ ~~compensazione~~ ~~delle~~ ~~opere~~ ~~legali~~, tenendo conto

(a) dell’effettiva esposizione ~~del~~ ~~appellato~~

(b) del rischio morbigeno nell’ambiente di lavoro,

(c) della natura del diritto fatto valere; e di ogni altro motivo di cui in premessa tenendo conto delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

del procuratore delle parti appellate ~~Meneghini~~ ~~Claudio~~

~~Roberto~~ ~~Luigi~~ ~~Marcotriggiani~~ ~~Gianni~~ ~~Carlo~~ ~~Roberto~~ ~~Stefano~~

~~Saverio~~ ~~Maurizio~~ ~~Fagnoli~~ ~~Angelo~~ ~~Franco~~ ~~Mario~~ e



nell'atto introduttivo all'amianto;

- che la Contarp Direzione Provinciale di Bolzano aveva riconosciuto in un parere tecnico l'utilizzo di materiali in amianto in reparti delle Acciaierie e l'esposizione qualificata di dipendenti, limitando i periodi di riconoscimento fino al 1992 per alcuni reparti e al 1988 per il magazzino generale;

- che il parere della Contarp non era condivisibile nella parte in cui aveva riconosciuto l'esposizione qualificata solo di lavoratori addetti ad alcuni reparti e non ad altri, ovvero aveva limitato il riconoscimento solo fino al 1992/1988;

- che i signori [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] avevano ottenuto certificato di esposizione dell'INAIL e l'INPS aveva accreditato la maggiorazione contributiva con il coefficiente 1,5 fino al 31.12.1992, mentre il sig. [redacted], pur svolgendo attività lavorativa nel sito contaminato, non aveva ottenuto il certificato e la relativa domanda era stata rigettata;

- che i sigg.ri [redacted], [redacted] e [redacted] avevano svolto mansioni di pirometriisti nel reparto di manutenzione; i signori [redacted] e [redacted] avevano svolto le mansioni di manutentori meccanici; il sig. [redacted] aveva svolto le mansioni di aiuto spedizioniere (1978-1986) nel reparto laminatoio, impiegato amministrativo ufficio programmazione e ingegnere di produzione reparto laminatoio/amministrazione; il sig. [redacted] aveva svolto la mansione di manutentore elettrico; il sig. [redacted] e



il sig. [REDACTED] avevano svolto la mansione di manutentore meccanico.

Tanto premesso, rassegnavano le conclusioni sopra riportate per esteso.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.9.2011 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo:

- innanzitutto che il numero delle settimane contributive accertate già dall'INPS avrebbe dovuto comunque essere verificato, in considerazione dei periodi di CIG, servizio militare, malattia infortunio;

- inoltre l'improponibilità della domanda giudiziale/l'inammissibilità del ricorso giudiziale per mancanza di previa domanda amministrativa all'INPS; improcedibilità del ricorso ex art. 443 cpc per mancata presentazione di un ricorso amministrativo; [REDACTED]

- la decadenza ex art. 47 comma 5 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 ed ex art. 1 e 3 d.m. 27.10.2004;

- l'inammissibilità della domanda giudiziale di pensione.

Nel merito l'INPS contestava poi la sussistenza dell'asserita esposizione all'amianto e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.

All'udienza del 20.9.2011 il giudice si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti e con successiva ordinanza dd. 22.09.2011 provvedeva in ordine agli ordini di esibizione e disponeva altresì l'espletamento di ctu, fissando per



il conferimento dell'incarico l'udienza del 10.11.2011

In data 6.9.2012 il ctu depositava il proprio elaborato.

Seguivano in data 25.9.2012 un rinvio su istanza di parte ricorrente per prendere posizione sulle note d'udienza e la documentazione prodotta da parte INPS in udienza; in data 19.11.2012 un rinvio per consentire l'acquisizione di documentazione attestante malattia infortunio, cig, aspettativa dal 1993 dei ricorrenti.

All'udienza del 21.02.2013 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la discussione l'udienza del 5.7.2013, concedendo termine per il deposito di note difensive fino al 5.6.2013".

Con la sentenza n. 167/2013 del 5.7.2013 il giudice del lavoro accertava il diritto dei ricorrenti -ad eccezione del sig. [redacted] - alla rivalutazione della rispettiva anzianità contributiva, ai fini delle prestazioni pensionistiche, mediante applicazione del coefficiente di legge 1,5 nei limiti di un massimo di 40 anni di contribuzione in relazione all'ulteriore periodo lavorativo 01.01.1993 - 31.12.1993 condannando l'INPS a procedere a detta rivalutazione.

A sostegno della propria decisione il giudice osservava:

- quanto all'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale/inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa, che andavano valutate in termini di domanda amministrativa tutte le domande presentate dai



ricorrenti negli anni 2002 e 2003, cui l'INPS aveva dato solo parziale riscontro accreditando le settimane richieste solo fino al 1992, nonché le domande presentate successivamente, nelle quali era stata nuovamente chiesta l'applicazione dei benefici sia ex l. 257/1992 sia ex l. 247/07;

- quanto all'eccezione di decadenza ex art. 47 comma 5 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 ed ex artt. 1 e 3 d.m. 27.10.2004, che i ricorrenti avevano assolto l'onere imposto dall'art. 3 comma 132 l. 350/2003 per vedersi applicati i benefici richiesti secondo il regime normativo originario;

- la disciplina applicabile ai ricorrenti *ratione temporis* era quella prevista dalla legge 257/1992, avendo essi chiesto all'INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto prima del 2.10.2003;

- alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione l'accesso al beneficio contributivo di cui all'art. 3 comma 8 l. 257/92 andava ritenuto condizionato all'accertato svolgimento da parte del lavoratore di una lavorazione che lo abbia esposto ad una concentrazione di fibre di amianto nella misura indicata dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. 277/91;

- sulla scorta delle conclusioni tratte dal consulente d'ufficio doveva ritenersi che i ricorrenti cui era stata già riconosciuta l'esposizione qualificata all'amianto sino al 31.12.1992 avessero diritto anche per l'anno successivo (sino al 31.12.1993) alla rivalutazione dei periodi contributivi prevista dall'8° comma



dell'art. 13 l. 257/1992, nel testo vigente ante modifiche introdotte dall'art. 47 comma 1 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003.

Proponeva appello l'INPS per i seguenti motivi:

A) Improponibilità e/o inammissibilità

L'impugnata sentenza non si era pronunciata sull'eccezione sollevata dall'INPS nel giudizio di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo e delle domande di riconoscimento della rivalutazione contributiva per gli anni per cui la rivalutazione ex l. 257/1992 era già stata operata dall'INPS in via amministrativa (ancorchè provvisoria). Se le domande di riconoscimento avessero dovuto valere come contestazione in ordine alla provvisorietà e/o erroneità dell'accreditamento dei contributi rivalutati, il ricorso era improcedibile ex art. 443 cpc.

Inoltre, poiché la domanda di pensione era stata spedita via posta, senza autentica di firma ovvero accompagnamento di copia del documento di identità e quindi non riferibile ad alcun soggetto, talchè non poteva essere considerata domanda amministrativa. La sentenza era viziata in quanto non esponeva le ragioni per cui aveva concluso per la sussistenza di una valida domanda amministrativa ed inoltre si era espressa anche sulle domande presentate all'INPS negli anni 2002 e 2003 nonostante l'INPS nulla avesse eccepito al riguardo.

Infine il ricorso era inammissibile/improponibile per mancanza



di interesse ad agire dei ricorrenti, tutti aventi meno di 40 anni di anzianità contributiva e tutti ancora alle dipendenze della Acciaierie Valbruna.

B) Decadenza ex art. 47 d.l. 269/03

Gli effetti della previgente disciplina erano mantenuti solo per le ipotesi in cui i lavoratori avessero maturato alla data del 2.10.2003 il diritto alla pensione anche in applicazione dei benefici dell'amianto, ovvero fruissero di trattamenti di mobilità, avessero definito il rapporto di lavoro. Non era dunque condivisibile l'argomentazione di cui all'appellata sentenza che la legge 326/2003 all'art. 47 aveva fatto salva la precedente disciplina anche per coloro che alla data del 2.10.2003 avessero avviato un procedimento giudiziario o amministrativo.

C) Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto

Aveva errato il primo giudice nel ritenere assorbito il requisito dello svolgimento, da parte del lavoratore, di attività soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto nella circostanza dell'esposizione qualificata ultradecennale. A dire dell'appellante tale interpretazione privava di senso l'art. 13 comma 8° della legge 257/1992, che richiedeva espressamente il requisito dell'assicurazione obbligatoria INAIL.

D) Esposizione ultradecennale ed esposizione qualificata all'amianto – erronea ed incompleta valutazione delle risultanze



documentali ed istruttorie

Il giudice aveva acriticamente aderito alla ctu senza considerare le lacune e contraddizioni in cui era incorso l'ausiliario.

E) Spese del giudizio e della CTU

Erano stati i ricorrenti a non vedersi riconosciute per la maggior parte le proprie pretese, talchè era illogico disporre la compensazione delle spese in misura pari soltanto alla metà e porre per l'intero a carico dell'INPS i costi della ctu.

All'udienza del 12.3.2014 gli appellati ~~Giuseppe Monogelli~~, ~~Luigi Borsari~~, ~~Giorgio Mantovano~~, ~~Albino Sestini~~, ~~Maurizio Scarpellini~~, ~~Angelo Tognoli~~, ~~Mario Tombes~~ e ~~Roberto Valentini~~ nel costituirsi in causa chiedevano, unitamente all'INPS, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere giusto accordo transattivo dd. 11.3.2014.

Si costituiva, invece, per resistere l'appellato ~~Marcodalle~~.

All'udienza dell' 11.3.2015 la Corte definiva la causa come da dispositivo in calce riportato, di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Successivamente alla definizione della causa in prime cure con la sentenza ora impugnata ed alla instaurazione del presente giudizio di impugnazione, le parti - gli appellati ricorrenti, da un lato (ad eccezione di ~~Marcodalle~~) e l'INPS, dall'altro lato - sono addivenute a un componimento bonario come da relativo Atto di Transazione, prodotto in giudizio in data 12.3.2014.



Oltre a recare la rinuncia da parte dei citati appellati alle domande svolte nei confronti dell'INPS ed ai pretesi diritti dedotti nel ricorso ex art. 442 cpc, l'atto di transazione suddetto contempla la dichiarazione di accettazione della rinuncia dell'Istituto appellante ed, infine, la volontà delle parti di compensare le spese legali salvo per quanto diversamente concordato ai punti 3 e 4 dell'atto di transazione (ove gli appellati si impegnano a rimborsare le spese processuali poste a carico dell'INPS).

L'oggetto del giudizio rimane dunque limitato alle domande svolte dal sig. ~~Isacco Mancosello~~

2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata non merita accoglimento, avendo l'atto di appello rispettato i requisiti di specificità più rigorosi previsti dall'art. 434 cpc recentemente novellato, in particolare con il richiamo alle parti della sentenza che si intendono modificare e risultando enunciate le modifiche richieste, secondo l'interpretazione ritenuta corretta delle norme applicabili alla fattispecie, che porterebbe all'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali svolte ovvero ad una pronuncia di infondatezza nel merito della domanda del sig. ~~Isacco Mancosello~~

Sollecitando le argomentazioni dell'appellante, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, una diversa valutazione delle risultanze di causa ed evidenziando l'atto di appello



nuovamente una serie di circostanze che, ove adeguatamente valutate, bene potrebbero condurre - a parere della difesa dell'appellante - a una diversa conclusione della controversia, si ritengono integrati i presupposti per l'ammissibilità dell'appello voluti dall'art. 434 cpc.

3. Deve in primo luogo premettersi che la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa è quella stabilita dall'art. 13 co. 8° legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169.

Dispone, invero, l'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003) che *“a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”*.

La nuova normativa introduce dunque una disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili e cioè sia perché riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché attribuisce rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione.



Prosegue infatti l'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 stabilendo che:

“1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



4. *La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.*

5. *I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.*

6. *Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

6-bis. *Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.*

Il successivo art. 3 co. 132° legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha, peraltro, stabilito che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3



ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL...".

Il comma citato è dunque intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/ 2003, convertito in legge n. 326/2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente:

- coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47 co. 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. dall'art. 13 co. 8° legge n. 257/92);
- coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto all'INAIL (o, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, anche all'INPS);
- coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.

Tali categorie di assicurati vengono ad aggiungersi alle categorie già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2



ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).

Ciò premesso, la disciplina del 1992 si applica alla fattispecie concreta perché risulta che il ricorrente ha inoltrato la domanda all'INAIL il 21.12.2001 (v. fascicolo ~~Memoria della Laura~~ sub all. 2 dell'INPS).

4. Va poi rilevato che risulta presentata la necessaria previa domanda amministrativa della prestazione all'INPS.

La Corte di Cassazione ha affermato che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto *“deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto "fatti" la cui esistenza è solo a lui nota”* (Cass. 21/07/2014 n. 16592).

Dopo avere ottenuto dall'INAIL in data 16.7.2002 la certificazione di esposizione per il periodo dal 27.9.1979 al 31.12.1992, l'odierno appellato ha proposto all'INPS in data 13.8.2002 (vedi pagg. 3 e 4 della memoria difensiva dell'INPS dep. il 9.9.2011) la richiesta di riconoscimento dei benefici ai sensi della legge 257/1992 ottenendolo in via provvisoria per il periodo suddetto (pag. 14 memoria cit.).



Le successive domande amministrative dd. 26.10.2009 e dd. 19.2.2010 con richiesta di applicazione dei benefici amianto ex l. 257/1992 e l. 247/2007 *“fino al 2.10.2003, prolungando il periodo già riconosciuto”* (come si legge nella domanda del 19.2.2010) sono state rigettate dall'INPS con i provvedimenti dd. 17.11.2009 e dd. 23.2.2010 avverso i quali è stato presentato il *“ricorso amministrativo ex art. 443 cpc”* in data 8.2.2010 (vedi docc. 31-43 del ricorso introduttivo e pag. 4 della memoria difensiva INPS cit.).

Ciò premesso deve concludersi che il presente giudizio – avente ad oggetto, per quanto attiene il sig. ~~XXXXXXXXXX~~, unicamente il periodo di esposizione successivo a quello già riconosciuto del 27.9.1979 - 31.12.1992, come statuito nella sentenza di primo grado (pag. 10: *“le questioni di merito che si pongono nel presente giudizio sono pertanto due: da un lato il riconoscimento o meno ai ricorrenti cui è già stata riconosciuta l'esposizione qualificata ad amianto di periodi ulteriori dal 1.1.1993 in poi; dall'altro il riconoscimento o meno dell'esposizione qualificata ad amianto per periodo superiore ai 10 anni al sig. ~~XXXXXXXXXX~~”*) – è stato preceduto da valida domanda amministrativa, potendosi ritenersi idonea sia quella del 13.8.2002 (sulla quale l'ente aveva provveduto solo in via provvisoria) che quelle successive del 28.10.2009 e del 19.2.2010, espressamente proposte al fine di conseguire i benefici contributivi ex l. 257/1992 *“per l'intero periodo fino al 2.10.2003”*.



Le doglianze dell'INPS in ordine alla incompletezza delle lettere, redatte non su apposito modulo ovvero prive di allegati, non sono convincenti.

Il mancato utilizzo del modulo INPS e la mancata allegazione della carta di identità – che configurano mere irregolarità - non hanno in concreto ostacolato l'avvio del procedimento amministrativo, dal momento che l'Istituto, senza dubitare della loro autenticità, ha provveduto sulle domande "irregolari" con i provvedimenti dd. 17.11.2009 e 23.2.2010, giustificando il rigetto della domanda di pensione con la mancanza delle certificazioni INAIL circa l'esposizione all'amianto e facendo riferimento alla possibilità del ricorso amministrativo.

Pertanto, con la presa in esame da parte dell'amministrazione, un'eventuale irregolarità delle domande sarebbe in ogni caso rimasta superata.

Quanto alla mancata allegazione di documentazione va invece rilevato che nella domanda dd. 19.2.2010 il ricorrente ha espressamente fatto riferimento alla "*documentazione in Vostro possesso*", con richiamo dei procedimenti già svoltisi per il riconoscimento dei benefici contributivi presso l'INAIL e poi presso lo stesso INPS (che per i periodi di cui sopra avrebbe riconosciuto il diritto alla supervalutazione già in sede amministrativa), e che egli evidentemente non era in possesso di significativa documentazione diversa da quella già nota all'amministrazione (va rilevato che lo stesso INPS ha prodotto



nella presente causa, nel subfascicolo suo all. 2, copia della dichiarazione dd. 14.2.2002 dell'Ufficio personale della soc. Acciaierie Valbruna s.p.a. circa le mansioni svolte dal sig. ~~M. M. M. M.~~ dal 27.9.1979 a "tuttora", documento che quindi evidentemente era già stato in suo possesso all'epoca del procedimento amministrativo).

Posto dunque che funzione della domanda è fornire una conoscenza, che generalmente l'ente non ha, comunicando il fatto costitutivo del diritto, ed esprimendo la volontà di ottenerne il riconoscimento, si deve concludere che nella fattispecie in esame, in presenza del pregresso accertamento del fatto prospettato dal lavoratore e della domanda dd.13.8.2002 diretta a conseguire il riconoscimento del diritto, l'ente era già a formale conoscenza dei presupposti della nuova domanda, riferita al periodo successivo al 31.12.1992.

Con riferimento, poi, al preteso difetto di interesse ad agire soccorre l'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha affermato che *"nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa*



della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento ~~in~~ nella specie, la Suprema Corte - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla 'rivalutabilità' dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all'amianto ex art. 13, co. 8°, legge n. 257/1992" (Cass., 21 giugno 2002, n. 9125).

5. Deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, formulata dall'INPS ai sensi dell'art. 47 legge n. 326/03

L'art. 47 co. 5° d.l. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, prevede un termine di decadenza semestrale entro il quale i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in questione devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza, a pena di decadenza del diritto al beneficio.

Tale termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo co. 6°.

In concreto, poiché il decreto ministeriale è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno 2005.



Ritiene, peraltro, la Corte che il temine in questione non trovi applicazione nella specie.

Infatti la già sopra richiamata legge finanziaria per l'anno 2004, facendo salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL, ha abrogato implicitamente l'inciso "*compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003*" di cui all'art. 47 co. 5° legge n. 269/93 escludendo dall'ambito di applicazione della nuova legge tutti coloro che – come il ricorrente – alla data del 2 ottobre 2003 avessero già fatto domanda all'INAIL (v. art. 3 co. 132 l. 350/03 cit.).

Dunque tutti coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già presentato domanda all'INAIL, sono sottratti all'onere di ripresentare detta domanda entro il 15 giugno 2005 (in tal senso v. Cass. 30/05/2012 n. 8649: "*In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, stabilendo una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 376 del 2008, in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente*



esercitata, del legislatore che, nella disciplina transitoria ha fatto salva la posizione di chi avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni”; v. pure Cass. 11/07/2006 n. 15679, Cass. 15/07/2005 n. 15008, Cass. 18/11/2004 n. 21862).

Del resto la previsione di una domanda all'INAIL ha ragione d'essere per chi non l'avesse mai fatta in precedenza, ma non ha alcuna ragione d'essere per chi l'aveva già fatta (non avendo alcun senso costringere i lavoratori a presentare - e l'INAIL ad esaminare - una seconda domanda).

Quindi a danno dell'appellato sig. ~~Marcadella~~, che documentatamente (v. fascicolo ~~Marcadella~~ sub all. 2 dell'INPS) ha proposto la domanda all'INAIL già prima del 2.10.2003 (precisamente il 21.12.2001), l'ulteriore decadenza comminata dallo ius superveniens comunque non avrebbe potuto operare.

6. Nel merito l'INPS contesta preliminarmente l'interpretazione data all'art. 13 co. 8 l. 257/92, mod. dall'art. 1 co. 1 d.l. 169/93 conv. in l. 271/93, dal primo giudice e secondo cui il primo dei due requisiti previsti dalla norma, ossia lo svolgimento da parte del lavoratore di attività soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti all'esposizione all'amianto sarebbe “assorbito dal secondo” (p. 9 della sentenza gravata), della esposizione ultradecennale alla sostanza.



L'art. 13 co. 8, mod. come sopra, recita: *“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”*.

Ora, innegabilmente per il periodo in cui i ricorrenti si trovavano esposti al rischio l'obbligo assicurativo specificamente correlato sussisteva, ai sensi della tabella 8 e del n. 56 della tabella 4 allegate al d.P.R. 1124/1965, come richiamate dal primo giudice (in relazione al disposto dell'art. 3 d.P.R. 1124 cit.), ed in relazione operava anche il principio dell'automaticità delle prestazioni ex art. 67 d.P.R., prescindendosi quindi dall'effettivo versamento dei premi assicurativi previsti.

Secondo il n. 56 della tab. 4, in particolare, costituiscono malattie professionali tabellate, con *“Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro”*: *“Illimitato”*, le: *“Malattie neoplastiche causate dall'asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone”*, e lavorazioni che fanno presumere l'origine lavorativa, le: *“Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco”*, e la tab. 8 comprende tra le *“lavorazioni per le quali e' obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi”* i *“lavori nella industrie*



siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque esponano alla inalazione di polvere di silice libera”.

In questo senso correttamente il requisito assicurativo poteva considerarsi in parte qua “assorbito” in quello della fattuale presenza del rischio.

Né siffatta interpretazione renderebbe già di per sé tautologica la duplice previsione della norma, come prospettato dall’INPS, in quanto la sovrapposizione sussisterebbe di per sé soltanto per il periodo di effettiva esposizione al rischio, mentre la lettera della disposizione andrebbe oltre, prevedendo che nel caso che quella si fosse protratta per più di dieci anni, fosse rivalutato mediante applicazione del coefficiente 1,5 non solo il periodo di effettiva esposizione, ma l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’ INAIL, e quindi anche periodi in cui, in particolare, vi fosse stato bensì l’astratto rischio dell’inalazione di polvere di amianto e/o azione di fibre di asbesto come da tabelle sopra citt., ma non necessariamente anche il superamento in concreto dei valori limite che la S.C. (sul che v. più ampiamente infra) ritiene debba sussistere ai fini dell’integrazione della fattispecie minima di esposizione sottesa all’art. 13 co. 8 (sulla non necessaria coincidenza dei due rischi v. p.es. Cass. 10185/02: *“L’attribuzione del beneficio cui all’art. 13, ottavo comma, legge n.*



257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore - secondo la prova fornita dal lavoratore ex art. 2697 cc. ovvero eventualmente acquisita dal giudice ex art. 421 cpc (ed essendo irrilevante, al riguardo, il mancato rilascio dell'attestazione del datore di lavoro e dell'INAIL nell'ambito della relativa procedura congiunta in sede amministrativa) - ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. Nè la esplicita previsione normativa di una determinata "soglia" (ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'INAIL, le quali, consentendo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono all'esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del



beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.)”.

Vero è poi che l'art. 13 co. 8 in commento è stato interpretato da parte della giurisprudenza in senso meno favorevole al lavoratore di quanto non potesse suggerire la sua formulazione letterale, e cioè precisandosi che (Cass. 4950 del 06/04/2002):

“Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual



è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi”.

Quindi, de facto è vero che in parte qua il riferimento anche all’obbligo assicurativo (che nei periodi di qualificata e concreta esposizione al rischio sussiste comunque) sarebbe diventato pleonastico, sennonché ciò sarebbe avvenuto in virtù di un’interpretazione adeguatrice a favore proprio dell’ente previdenziale (che altrimenti, stando alla sola interpretazione letterale, dovrebbe rivalutare periodi più lunghi).

Va inoltre ricordato che ad altre condizioni una tutela corrispondente è prevista anche per i lavoratori non soggetti, a monte, a assicurazione INAIL, v. art. 1, co. 1, d.m. 27.10.2004:

“I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto.”

Quindi, anche in questa prospettiva i due elementi chiesti contemporaneamente dall’art. 13 co. 8 l. 257/92 e succ. modd. sono bensì in parte qua “automaticamente” compresenti nel caso dei ricorrenti, che evidentemente, quali addetti a “stabilimento metallurgico” ex art. 1 co. 3 n. 15 d.P.R. 1124/1965, erano soggetti all’assicurazione INAIL, ma ciò non vale per la generalità dei lavoratori (v. p.es. Cass. 1179 del



19/01/2007, per gli assicurati non presso l'INAIL, ma l'IPSEMA: *“In tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto, sarebbe irragionevole ritenere l'esclusione dal beneficio per i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali, regolata dal T.U. approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965, è esercitata dall'IPSEMA (e ancor prima, dalle Casse marittime), anziché dall'INAIL, rilevando, per il diritto al beneficio, la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, e non la soggettività dell'ente gestore dell'assicurazione, come confermato, peraltro, dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, che, nell'innovare la disciplina della materia, non reca riferimenti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, sebbene a questo siano conservate alcune competenze, regola ispirata ad un criterio di razionalità scevro da ingiustificate discriminazioni, secondo le indicazioni rinvenibili nelle sentenze costituzionali nn. 5 del 2000 e 127 del 2002. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto le censure dell'istituto secondo cui il riconoscimento del beneficio presupponeva l'esistenza di un rapporto assicurativo con l'INAIL, nella specie insussistente, e in ordine all'irrilevanza del richiamo a Corte cost. n. 127 del 2002, perchè specifica per i dipendenti*



delle Ferrovie la cui assicurazione, prima gestita dall'azienda, era stata affidata all'INAIL).”).

7. L'INPS contesta poi che il signor ~~Mareschella~~ nel periodo ulteriore riconosciutogli nella sentenza impugnata (1.1.1993 – 31.12.1993), sia stato esposto al rischio in misura rilevante ai fini del beneficio de quo.

Secondo la giurisprudenza costante del Supremo Collegio condivisa da questa Corte, l'attribuzione del beneficio ex art. 13 comma 8° l. 257/1992 presuppone che “il lavoratore sia stato adibito per oltre un decennio a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati dall'art. 24 del d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche, renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare., 400 del 11/01/2007: Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n.257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, applicabile nella specie "ratione temporis", va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art.24, terzo comma, del d.lgs. n. 277 del 1991 (abrogato dall'art. 5 del d.lgs.n. 257 del 2006)” (così Cassazione n. 17632 del 28/07/2010; v. pure Cassazione n. 7084 del



15/05/2002: *"In relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del 1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.- se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992)"; Cass. n. 997 del 23 gennaio 2003: "Destinatari del beneficio previdenziale dell'art. 13 comma 8 l. 27 marzo 1992 n. 257 sono tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito un'esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre*



d'amianto. Presupposto per l'attribuzione di tale beneficio (moltiplicazione per il coefficiente di 1, 5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione ad amianto gestita dall'Inail) non è la sola esposizione ultradecennale ad amianto, necessitando altresì la prova, il cui onere ex art. 2697 c.c. fa carico a ciascun lavoratore interessato, di aver subito un'esposizione "qualificata" ossia un'esposizione a valori di concentrazione delle polveri di amianto pari (o superiori) a quelli indicati dagli art. 24 e 31 d.lg. n. 277 del 1991").

Conseguentemente il giudice è tenuto a verificare se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio di cui alla legislazione prevenzionale (100 fibre/l) e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni, non rilevando in contrario il mancato rilascio, (ovvero il contenuto), delle dichiarazioni in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito della suddetta procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati (Cass. 23/01/2003 n. 997). Ciò premesso la Corte ritiene condivisibili le conclusioni del CTU dott. Giorgio Perini, come rassegnate alle pp. 84 e ss. della



relazione depositata il 6.9.2012, e per le quali "è ragionevole supporre che i manutentori elettrici pirometristi ~~M...~~ L. (...) cui è già stata riconosciuta esposizione qualificata fino al 31.12.1992, possano avere subito, nell'ambito delle attività di manutenzione con utilizzo delle scorte di MCA giacenti a magazzino, esposizioni giornaliere di pochi minuti a fibre di amianto anche nell'anno 1993 condizione che, per la peculiarità delle attività svolte, configura una probabile esposizione ad un valore superiore a $0,1 \text{ ff/cm}^3$ inteso come valore medio giornaliero per anno lavorativo anche nel 1993.

Per quanto riguarda il 1994 è plausibile possano essersi verificate esposizioni settimanali più occasionali a fibre di amianto a causa del progressivo (o già avvenuto) esaurimento dei MCA presenti come scorta di magazzino. A fronte di ciò, considerando che, se esposizione vi è stata, questa era probabilmente già molto prossima alla soglia limite di $0,1 \text{ ff/cm}^3$ l'attribuzione di esposizione qualificata anche per il 1994 non può essere affermata in termini di ragionevolezza quanto piuttosto in termini di cautela. In altri termini, se vi è stato un esaurimento progressivo delle scorte di MCA acquistati ad uso esclusivo dei manutentori fino al 1992, è plausibile supporre che l'impiego di tale materiale friabile (e non) indicato dal sig. Sanzovo presente a magazzino nonché quello eventualmente ancora in uso agli stessi manutentori (DPI residuali) sia avvenuto principalmente nel 1993 e possa avere determinato una possibile



esposizione qualificata solo per tale anno, venendo meno nel 1994”.

Le riportate conclusioni risultano suffragate da una attenta disamina:

-della pertinente “documentazione aziendale”, in particolare:

“Piani di lavoro presentati alla ASL relativi ad interventi di bonifica – Valutazione del rischio amianto e monitoraggi ambientali”, nonché “licenze e concessioni edilizie” inerenti i luoghi di lavoro (pp. 8 – 13),

-delle risultanze di “indagini ambientali” e “ulteriori monitoraggi ambientali” effettuati negli anni 1999 – 2011 e del “Programma di intervento per la gestione del rischio amianto dd. 26.8.2011” (pp. 13 – 26),

-dell’attività svolta dal ricorrente (p. 27),

-delle ctu già effettuate, da altri tecnici, in precedenti cause avviate da altri dipendenti / ~~ex dipendenti~~ delle medesime Acciaierie di Bolzano (pp. 28 – 31),

-delle testimonianze rese nei numerosi ~~procedimenti giudiziari~~ precedenti (pp. 31 – 42),

-delle “dichiarazioni e documentazione varia presente nei fascicoli INPS e di parte ricorrente” (pp. 42 – 47).

Segue un’analisi e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto utilizzati all’interno delle Acciaierie di Bolzano – Valbruna SpA (pp. 47 – 48) e delle attività svolte dalle varie figure professionali (pp. 48 – 49), nonché – ma esplicitamente



solo “a fini orientativi”, e senza “alcuna pretesa di rappresentare in modo preciso ed assoluto il livello di esposizione ad amianto attribuibile ai soggetti analizzati” – un’ “ipotesi di calcolo dell’esposizione mediante utilizzo di modello matematico” (pp. 49 – 55); inoltre un esame dei dati relativi alle “malattie asbesto-correlate registrate c/o Acciaierie Bolzano/Valbruna- Sito produttivo di Bolzano” e, rispettivamente, “a livello nazionale nel comparto metallurgico” (pp. 55 – 58).

Dopo avere sottolineato nuovamente (p. 75) che i valori espositivi come sopra calcolati con algoritmi matematici “se interpretati come valori assoluti e non puramente orientativi, potrebbero creare solo confusione ed errate convinzioni”, il ctu (pp. 80 e ss.) del tutto condivisibilmente attribuisce primario rilievo alle deposizioni rese nelle precedenti cause dall’ex responsabile del reparto manutenzione (al quale appartiene l’appellato) ~~_____~~

Questi così ha riferito, in particolare, nella precedente causa ~~Zanonato - Di Martino~~: “Affermo che dopo il 1988 DPI, nastri e pannelli di protezione dal calore (con esclusione delle materozze di cui non so) sono stati utilizzati ancora fino a quando sono stati rispettivamente venduti/comperati, usati/usurati. La legge prevedeva che fino al 31.12.1992 i suddetti prodotti potessero essere venduti comprati e tanto è avvenuto. Per quanto riguarda le giacenze posso dire che stimo che le stesse siano state terminate in un lasso di tempo che può andare da 6 mesi ai 2



anni dopo il 31.12.1992 per quanto concerne DPI (grembiuli, guanti, ghette) nastri, cordoli, pannelli di protezione”; nella causa 379/08: “Fino al 1992 il mio reparto acquistava fettucce, cordini, pannelli e ferodi in amianto, dato che non vi erano materiali alternativi ... La durata di utilizzo dei DPI può variare da 6 mesi a 3 anni. I DPI venivano usati prevalentemente dai manutentori e dagli addetti ai forni.”; e nella causa 619/08: “L’amianto è stato utilizzato fino al 1992 in quanto fino a tale data non c’erano prodotti a prezzo accessibile con qualità simili all’amianto. Per i DPI mi sembra che siano stati acquistati nuovi DPI in forma di materiale non contenente amianto già prima del 1992 (credo 88-89) ed un tanto sia per quanto concerne i DPI dei manutentori che degli operai produttori. Peraltro l’utilizzo dei DPI nuovi è stato successivo, diluito nel tempo, a partire dagli anni ’90” (v. pp. 80 – 81 della ctu).

È vero che vi sarebbe anche la deposizione del responsabile di magazzino Guglielmo Dalnodar (p. 80) secondo cui: “a partire dal 1988 dal magazzino generale non potevano essere più prelevati materiali in amianto dato che una parte era stata smaltita tra il 1985-86 (epoca in cui inviai ai reparti la comunicazione che i materiali di amianto sarebbero stati dismessi) e il 1988, ed una parte rispedita alla ditta fornitrice”.

Senonché essa, stante anche il riferimento solo a “materiali in amianto” – il quale comunque lessicalmente non includerebbe i numerosi dispositivi (come descritti alle pp. 6 – 7 della ctu) solo



contenenti amianto, ma non fatti integralmente, o anche solo prevalentemente, del detto minerale – ragionevolmente dal ctu non viene ritenuta atta a inficiare l'attendibilità del teste Sanzovo.

Piuttosto, il tecnico (p. 82 e 83) compone come segue il quadro complessivo ricostruibile in base alle risultanze di causa (e in particolare di quelle, in parte qua confluite, delle cause precedenti):

“1. intenzione delle Acciaierie di Bolzano di attuare in modo deciso la dismissione dell'utilizzo dell'amianto dal 1985/86;

2. restituzione alle ditte fornitrici di una quantità di MCA pari a circa 6 tonnellate nel 1988;

3. acquisto di DPI in amianto fino alla fine degli anni '80 con introduzione graduale di nuovi DPI;

...

5. acquisto di MCA di particolare e limitata tipologia (fettucce, corde, nastri, cartoni, ferodi) ad uso esclusivo dei manutentori fino a tutto il 1992;

6. esaurimento del suddetto materiale in un arco temporale variabile tra sei mesi e due anni, quindi in un periodo valutabile tra il luglio 1993 e il dicembre 1994”.

La ricostruzione e valutazione dei fatti storici rilevanti per la causa così operate dal tecnico esperto appaiono del tutto convincenti anche a questo giudice del gravame, e quindi suscettibili di essere recepite integralmente (tenuto conto anche



della puntuale “*Valutazione delle argomentazioni di parte*” – vale a dire delle osservazioni formulate dai ctp in ordine alla bozza di ctu loro inviata prima della stesura del testo definitivo –che integralmente si richiama).

Siccome la ctu già si basa su materiale probatorio ampio ed esaustivo, anche proveniente dalle cause antecedenti – che peraltro si erano svolte sempre in contraddittorio con l’Istituto odierno appellante – anche la Corte ritiene di potere pretermettere la nuova assunzione anche in questa vertenza delle offerte prove orali.

Peraltro, l’esposizione al rischio secondo costante giurisprudenza è suscettibile di essere accertata anche con presunzioni e in base a un criterio meramente probabilistico, v. p.es. Cass. n. 19456 del 20 settembre 2007: “*In tema di rivalutazione contributiva previdenziale per esposizione ultradecennale all'amianto dei lavoratori, la prova dell'esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante l'esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell'INAIL di esposizione al rischio, sul presupposto, riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato*



dall'Inail"); Cass. n. 16119 del 01 agosto 2005: "L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 271 del 1993), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità".

Per quanto detto, il riconoscimento ad opera del primo giudice in favore del manutentore signor ██████████ dell'ulteriore periodo 1.1.1993 - 31.12.1993 appare supportato da una piattaforma probatoria robusta e consistente, e merita quindi di essere confermato.



6. Un ulteriore motivo di gravame dell'ente previdenziale riguarda la non computabilità di eventuali periodi di assenza dal lavoro.

Senonchè dalle stesse allegazioni di parte appellante (v. pag. 19 dell'atto di appello sub lettera e): "~~M. [redacted]~~", ove l'elenco dei periodi di interruzione si ferma al 1992) risulta confermata l'assenza di ~~interuzioni dell'esposizione~~ nel periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1993, di cui da atto il consulente d'ufficio a pag. 85 della consulenza.

7. Le spese legali nella prima sentenza sono state liquidate per tutti e nove i ricorrenti in complessivi euro 4.500,00, oltre cap ed iva, di cui la metà è stata posta a carico dell'INPS, con compensazione del residuo.

Mentre in punto quantum tale determinazione non è impugnata ~~da alcuna delle parti~~, l'INPS lamenta un'iniqua distribuzione dell'onere tra i contendenti ~~[redacted]~~.

Ora, con la Transazione stragiudiziale del 11.3.2014, ciascuno degli otto firmatari si è obbligato a restituire all'ente euro 250,00, oltre cap ed iva.

Stante la sostanziale vittoria in causa del signor ~~M. [redacted]~~, si ritiene che la pronuncia di prime cure in punto spese di lite e di ~~consulenza debba essere~~ confermata. Preso atto, peraltro, del ~~contenuto della citata Transazione dd. 11.3.2014~~, si deve intendere che le spese di lite, come liquidate dal Tribunale, rimangono a carico dell'INPS in misura pari ad un nono, ovvero



disattende

l'appello proposto dall'Inps;

dichiara

le spese di lite relative alle domande proposte da ~~Cinzia~~
~~Meneghini, Luigi Babba, Giorgio Marcolongo, Maria Santo~~
~~Ross, Maurizio Sommacasa, Angelo Fagnin, Mario Fainbo~~
~~Roberto Valentini~~ interamente compensate fra le parti, fermo
quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'accordo transattivo dd.
11.3.2014;

condanna

l'appellante Inps alla rifusione in favore di ~~Illegittimo~~, e
per questi all'avv. Ezio Bonanni quale antistatario, delle spese
del grado liquidate per l'intero in euro ~~7.637,25~~ oltre cap ed iva,
di cui per la fase di studio della controversia eu ~~5.000,00~~, per
la fase introduttiva del giudizio eu ~~1.000,00~~, per la fase
decisionale eu ~~1.637,25~~ e per spese generali (15% sul
compenso totale) eu ~~998,05~~

Bolzano, così deciso l' 11 marzo 2015

Il Presidente	Dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]